

## **Novità previste dal “diritto della crisi e dell’insolvenza”**

Con la **legge numero 155 del 19 ottobre 2017**, infatti, il Parlamento ha delegato il Governo alla riforma della disciplina relativa alla **crisi d’impresa ed all’insolvenza**. Uno dei capisaldi della riforma del diritto della crisi e dell’insolvenza è dato dall’importanza data agli organi di controllo societari. Gli organi di controllo, oltre a dover effettuare una loro valutazione sul rispetto dei criteri di adeguatezza e di equilibrio, dovranno svolgere un’attività di stimolo per gli amministratori, perchè questi agiscano prima che si giunga ad una situazione non recuperabile.

Fondamentale obbligo degli organi di controllo interno, è quello di segnalazione dell’esistenza di fondati indizi della crisi. La segnalazione dovrà essere fatta immediatamente all’organo amministrativo. In caso di omessa o inadeguata risposta di quest’ultimo, la segnalazione andrà fatta all’organismo che dovrà ricevere le segnalazioni per tutti gli imprenditori e gestire la fase di allerta e di composizione della crisi.

I sindaci potranno attestare l’esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso la Pubblica amministrazione per i quali siano decorsi 90 giorni dalla messa in mora.

In caso di crisi ormai non recuperabili, il Codice assegna agli organi di controllo, per l’apertura della liquidazione giudiziale, la legittimazione degli organi di controllo e di vigilanza sull’impresa di chiedere l’apertura della procedura concorsuale.

La norma infine amplia notevolmente le ipotesi nelle quali anche per le società a responsabilità limitata sarà obbligatoria la nomina degli organi di controllo interno o dei revisori. In particolare:

- il limite relativo al totale dell’attivo dello stato patrimoniale viene diminuito da 4,4 milioni di euro a 2 milioni di euro;
- il limite relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni viene diminuito da 8,8 milioni di euro a 2 milioni di euro;
- il limite relativo ai dipendenti occupati in media durante l’esercizio viene portato da 50 a 10 unità

Inoltre, sarà sufficiente superare almeno uno dei limiti dimensionali sopra citati (l’attuale formulazione richiede il superamento di due limiti su tre) e l’obbligo verrà meno nel caso in cui per **tre** esercizi consecutivi non vengono superati nessuno dei sopra indicati nuovi limiti.